



FOGLIO INFORMATIVO

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE NON CONSUMATORI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A.

Forma giuridica: Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco 11 - 35129 Padova (PD)

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289

Numero REA: PD-376107 - Codice ABI: 03365.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401

Sito internet: www.cherrybank.it

Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

Nome Cognome: _____

Ragione Sociale: _____

Iscrizione ad Albi o elenchi: _____

Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco: _____

Qualifica: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

E-mail: _____

CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Apertura di credito in conto corrente

Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente sul conto corrente una somma di denaro a tempo determinato o indeterminato.

Il cliente può utilizzare in una o più volte questa somma e può, con successivi versamenti, ripristinare la sua disponibilità. Se l'apertura di credito è a tempo determinato, il cliente deve eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche se la banca non ha fatto esplicita richiesta in tal senso.

I principali rischi dell'apertura di credito in conto corrente riguardano la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

Apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria

Si tratta di un finanziamento ipotecario utilizzabile mediante apertura di credito in conto corrente cosiddetto ipotecario per il quale il cliente deve prestare garanzia fondiaria di primo grado su un immobile. Per la concessione dell'apertura di credito è inoltre richiesta la valutazione dell'immobile (c.d. perizia) da parte di un perito. La Banca si riserva la possibilità di far effettuare la valutazione da tecnici di suo gradimento con costi a carico del Cliente. La Banca può chiedere ulteriori garanzie da parte di terzi.

Il Cliente è tenuto ad assicurare, contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine, l'immobile su cui è iscritta l'ipoteca per tutta la durata di concessione dell'apertura di credito. La polizza deve coprire il costo per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'immobile ipotecato e deve essere vincolata a favore della Banca.

Apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia diretta ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) per le Imprese Agricole

È un finanziamento a medio lungo termine con garanzia rilasciata da ISMEA; tale garanzia è disciplinata dal decreto 22 marzo 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'obiettivo della garanzia diretta è favorire l'accesso al credito delle aziende agricole, attraverso l'abbattimento



degli spread e la riduzione del patrimonio di vigilanza delle banche richiesto da Basilea 2.

La Banca, per la valutazione dei requisiti delle Imprese Agricole ai fini di una loro proposta di ammissione alle garanzie rilasciate da ISMEA e per la gestione dell'iter pre e post erogazione delle garanzie, ha incaricato la società esterna Promozioniservizi Gruppo CRIF (di seguito l'"Outsourcer") con sede in Via dell'Edilizia 19, 36100 Vicenza.

Apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese

L'apertura di credito in conto corrente può essere assistita da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a).

Cherry Bank opera con il Fondo e, in caso di richiesta da parte dell'impresa Cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia. La finalità del Fondo è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia o di una controgaranzia pubblica che si affianca e si sostituisce alle garanzie reali prestate dalle imprese.

I soggetti beneficiari finali, ai quali viene concessa la garanzia o la controgaranzia pubblica, sono le piccole e medie imprese (così come definite dalla normativa europea), comprese le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane e appartenenti a qualsiasi settore, ad esclusione dei settori ritenuti sensibili dall'Unione Europea. Sono inoltre soggetti beneficiari i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91., n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge.

L'apertura di credito in conto corrente è ammessa all'assistenza del Fondo qualora sia direttamente finalizzata all'attività d'impresa a fronte di investimenti.

Si considerano come investimenti, gli investimenti materiali ed immateriali, non di mera sostituzione, da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore (principio della necessità dell'aiuto).

Le informazioni relative alle modalità di accesso al Fondo sono disponibili sul sito www.fondidigaranzia.it.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Ipotesi 1: fido di € 1.500, a durata indeterminata, con utilizzo pieno per l'intero trimestre		
	Tasso fisso	Tasso variabile
Accordato	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Tasso debitore nominale annuo	9,50%	11,60%
Commissione Onnicomprensiva Trimestrale	0,50% sull'importo accordato	0,50% sull'importo accordato
Spese collegate all'erogazione del credito	€ 0,00	€ 0,00
Altre spese	€ 0,00	€ 0,00
Interessi debitori maturati nel trimestre	€ 35,15	€ 43,50
TAEG	12,01%	14,31%*

Ipotesi 2: fido di € 100.000 con garanzia ipotecaria, a scadenza, con utilizzo pieno per l'intero trimestre		
	Tasso fisso	Tasso variabile
Accordato	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Tasso debitore nominale annuo	9,50%	11,60%
Commissione Onnicomprensiva Trimestrale	0,50% sull'importo accordato	0,50% sull'importo accordato
Spese collegate all'erogazione del credito	€ 0,00	€ 0,00
Imposta sostitutiva (0,25% dell'importo accordato)	€ 250,00	€ 250,00
Polizza Assicurativa annuale	€ 150,00	€ 150,00
Perizia Immobile (pagata al Perito)	€ 100,00	€ 100,00
Interessi debitori maturati nel trimestre	€ 2.375,00	2.900,00
TAEG	12,57%	15,63%*

*Il TAEG è calcolato sulla scorta del tasso variabile composto dal tasso Euribor 3 mesi (360) rilevato il 01/09/2025 in relazione alla media mensile del mese di agosto 2025 arrotondato al decimo di punto superiore.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia. In ogni caso i tassi di interesse e le spese rilevanti ai fini del calcolo del TEG saranno applicati in misura non superiore alle soglie tempo per tempo determinate ai sensi della legge 108/96.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet di Cherry Bank S.p.A. (www.cherrybank.it > Documenti e trasparenza).

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un cliente medio titolare di un'apertura di credito in conto corrente.

Questo vuole dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche"**.



Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al Cliente).

		VOCI DI COSTO	Apertura di credito	Apertura di credito con garanzia ipotecaria
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (<u>tasso fisso</u>)	9,50%	9,50%
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (<u>tasso variabile</u>)	Il tasso di interesse è pari alla somma aritmetica delle seguenti misure: - Parametro Euribor 3, 6, 12 mesi (360) media mese precedente arrotondato ad un decimo superiore - Spread	Il tasso di interesse è pari alla somma aritmetica delle seguenti misure: - Parametro Euribor 3, 6, 12 mesi (360) media mese precedente arrotondato ad un decimo superiore - Spread
		Parametro di indicizzazione	Euribor 3, 6, 12 mesi (360) media del mese precedente, pubblicato di norma su "Il Sole 24 Ore" e altre fonti di informazione finanziaria), con arrotondamento al decimo di punto superiore. Se il parametro di indicizzazione utilizzato risulterà negativo, il suo valore sarà comunque considerato pari a zero. <i>Il parametro di indicizzazione utilizzato sarà quello individuato concordemente tra le parti al momento della stipula.</i>	Euribor 3, 6, 12 mesi (360) media del mese precedente, pubblicato di norma su "Il Sole 24 Ore" e altre fonti di informazione finanziaria), con arrotondamento al decimo di punto superiore. Se il parametro di indicizzazione utilizzato risulterà negativo, il suo valore sarà comunque considerato pari a zero. <i>Il parametro di indicizzazione utilizzato sarà quello individuato concordemente tra le parti al momento della stipula.</i>
		Spread massimo applicabile	9,50%	9,50%
		Commissione Onnicomprensiva	0,50% trimestrale sull'importo accordato	0,50% trimestrale sull'importo accordato
	Sconfinamenti	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido (<u>tasso fisso</u>)	15,00%	15,00%

	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido (<u>tasso variabile</u>)	Il tasso di interesse è pari alla somma aritmetica delle seguenti misure: - Parametro Euribor 3, 6, 12 mesi (360) media mese precedente arrotondato ad un decimo superiore - Spread	Il tasso di interesse è pari alla somma aritmetica delle seguenti misure: - Parametro Euribor 3, 6, 12 mesi (360) media mese precedente arrotondato ad un decimo superiore - Spread
	Parametro di indicizzazione	Euribor 3, 6, 12 mesi (360) media del mese precedente, pubblicato di norma su "Il Sole 24 Ore" e altre fonti di informazione finanziaria), con arrotondamento al decimo di punto superiore. Se il parametro di indicizzazione utilizzato risulterà negativo, il suo valore sarà comunque considerato pari a zero. Il parametro di indicizzazione utilizzato sarà quello individuato concordemente tra le parti al momento della stipula.	Euribor 3, 6, 12 mesi (360) media del mese precedente, pubblicato di norma su "Il Sole 24 Ore" e altre fonti di informazione finanziaria), con arrotondamento al decimo di punto superiore. Se il parametro di indicizzazione utilizzato risulterà negativo, il suo valore sarà comunque considerato pari a zero. Il parametro di indicizzazione utilizzato sarà quello individuato concordemente tra le parti al momento della stipula.
	Spread massimo applicabile	15,00%	15,00%
	Commissione di istruttoria veloce (CIV) per utilizzi extra-fido	€ 0,00	€ 0,00
	Tasso di mora per interessi non corrisposti alla data di esigibilità	Si fa riferimento al Foglio Informativo del Contratto di Conto Corrente di Corrispondenza	Si fa riferimento al Foglio Informativo del Contratto di Conto Corrente di Corrispondenza
SPESE	Calcolo degli interessi	Calcolato con riferimento alla durata dell'anno civile (divisore 365, se bisestile 366)	Calcolato con riferimento alla durata dell'anno civile (divisore 365, se bisestile 366)
	Spese giudiziali ed extragiudiziali a qualunque titolo sostenute	-	Recupero integrale
	Recupero spese per attività volte a garantire e/o ottenere l'adempimento del contratto stesso: l'importo è di volta in volta applicato dal terzo per il servizio	-	1,50% sull'importo recuperato (a titolo meramente indicativo)

In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche dell'indice stesso o l'indice sostitutivo saranno determinati in esecuzione di quanto previsto nel Piano di Sostituzione tempo per tempo vigente (pubblicato nel sito internet della banca) e saranno comunicate al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente; la modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda senza spese dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, al cliente saranno applicate le condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.



SERVIZI ACCESSORI per l'Apertura di credito con garanzia ipotecaria

Modifiche contrattuali richieste dal cliente	1% sul debito residuo
Minimo	€ 200,00
Mancato pagamento del premio della polizza incendio	€ 55,00
Rilascio dell'atto di assenso cancellazione ipoteca (qualora eseguita per espressa richiesta del cliente a mezzo di atto notarile)	€ 1.000,00
Rilascio dell'atto di assenso riduzione/restrizione ipoteca (da eseguirsi a mezzo di atto notarile)	€ 500,00
Dichiarazioni e certificazioni a richiesta del correntista	€ 55,00

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del contratto di **apertura di credito** il cliente deve sostenere costi relativi a servizi eventualmente prestati da soggetti terzi:

- **Costo della Mediazione Creditizia:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente.
- **Spese Consorzio Fidi:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente.
- **Commissioni consorzio di Garanzia:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente al Consorzio di Garanzia.
- **Commissione della Garanzia ISMEA:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente a ISMEA.
- **Mancato perfezionamento Garanzia Fondo Centrale:** nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia, il finanziamento garantito non sia successivamente perfezionato per ragioni imputabili all'impresa beneficiaria, la Banca si riserva, laddove previsto, la facoltà di richiedere il pagamento di una commissione di importo pari ad Euro 300,00 (trecento/00) a titolo di recupero delle spese reclamate dal Fondo.

Al momento della stipula del contratto di **apertura di credito ipotecaria** il cliente deve sostenere costi relativi a servizi eventualmente prestati da soggetti terzi:

- **Perizia tecnica:** in caso di ricorso a Periti Esterni incaricati dalla Banca, secondo il tariffario del professionista. La prestazione viene corrisposta dal cliente al perito incaricato.
- **Adempimenti notarili:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente al notaio.
- **Assicurazione:** assicurazione immobile obbligatoria: incendio, scoppio, fulmine con vincolo a favore di Cherry Bank S.p.A. L'importo del premio dipende dalla compagnia assicuratrice, dal capitale assicurato e dalla durata del mutuo. La polizza e i premi pagati dovranno essere consegnati entro 7 gg dalla stipula e/o dal pagamento del premio.
- **Commissione della Garanzia ISMEA:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente a ISMEA.
- **Costo della Mediazione Creditizia:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente.
- **Spese Consorzio Fidi:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente
- **Imposta sostitutiva:** da corrispondere nella misura tempo per tempo prevista dalle norme vigenti.
- **Tasse ipotecarie:** da corrispondere nella misura tempo per tempo prevista dalle norme vigenti.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

È facoltà della Banca e del Cliente recedere dal Contratto in qualunque momento, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o P.E.C., con un preavviso di 15 giorni, a prescindere dalla data di scadenza delle singole anticipazioni. In tal caso la Banca, salva ogni altra azione, avrà diritto di esigere la restituzione delle somme anticipate, oltre interessi, spese e accessori, secondo quanto previsto nel contratto. Per il pagamento di quanto dovuto la Banca darà al Cliente un preavviso non inferiore a 15 giorni.

Nel caso in cui il Cliente receda dal rapporto, quest'ultimo viene chiuso nel termine massimo di trenta (30) giorni a far data dal saldo integrale di quanto dovuto alla Banca in forza del Contratto.

Reclami

Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. all'indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica



certificata all'indirizzo reclami@pec.cherrybank.it, email all'indirizzo reclami@cherrybank.it o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al Cliente ricevuta datata e firmata). Alla ricezione del reclamo, l'Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante comunicazione a mezzo email/pec che verrà inoltrata all'indirizzo indicato dal Cliente nel reclamo, oppure al contatto e-mail specificato nel contratto.

Per quanto riguarda la trattazione dei reclami:

a) L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di:

- 15 (quindici) Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, in situazioni eccezionali, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, comunque non superiore ai 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a Operazioni di Pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 (dieci) Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

b) Nel caso di mancata, insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all'ABF. Se la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF solo se l'importo richiesto non è superiore ad Euro 200.000 (Euro duecentomila). Il Cliente può presentare il ricorso anche a mezzo di un'associazione di categoria. Il ricorso deve essere presentato online tramite il Portale ABF (cfr. la "Guida all'utilizzo del Portale ABF" sul sito web dell'ABF). La presentazione del ricorso in modalità cartacea è consentita soltanto se si intende presentare ricorso nei confronti di:

- due o più intermediari contemporaneamente;
- un intermediario estero che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi;
- un confidi ai sensi dell'art. 112, co. 1, TUB.

In questo caso, il ricorso può essere presentato tramite posta o fax alla Segreteria tecnica territorialmente competente o ad una qualunque delle Filiali della Banca d'Italia, oppure a mano, presso una delle Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca, ferma restando la possibilità di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine. L'esito della controversia verrà comunicato entro 90 (novanta) giorni dalla data di completamento del fascicolo. Il suddetto termine di 90 (novanta) giorni può esser sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni, se la controversia riveste un carattere di particolare complessità. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di Euro 20,00 per contributo alle spese di procedura, che in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso verrà tuttavia rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria (previsto dal D.Lgs. 28/2010) nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria.

c) In relazione all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali dinanzi alla competente autorità giudiziaria ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere da, o in relazione a, questo Contratto, il Cliente e la Banca, singolarmente o in forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, devono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l'ABF ai sensi della precedente lett. b). Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Se il Cliente è residente in un altro Stato membro dell'Unione Europea, si potrà rivolgere anche a FIN-NET di cui potrà trovare tutte le indicazioni sul sito <http://ec.europa.eu/internalmarket/fin-net/>. Eventuali ulteriori informazioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti in altri Stati



dell'Unione Europea sono reperibili anche attraverso l'ABF (<https://www.arbitrobancariofinanziario.it/> intermediari).

d) Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca alle norme in materia di Servizi di Pagamento, può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D.Lgs. 11/2010). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Presso ogni filiale della Banca e sul Sito della Banca il Cliente può trovare i seguenti documenti:

- Informativa procedure reclamo;
- ABF in parole semplici;
- ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie;
- Conciliatore Bancario Finanziario – Regolamento di procedura.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.

LEGENDA	
Commissione di istruttoria veloce (CIV)	Commissione dovuta a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione Onnicomprensiva	È una spesa onnicomprensiva per il servizio reso dalla Banca per la messa a disposizione immediata dei fondi per tutto il periodo di durata dell'affidamento, proporzionale all'importo e alla durata effettiva del medesimo (come previsto dall'art.2 bis del DL 185/2008 convertito nella legge 2/2009). Esempio: Importo della linea di credito: € 1.500,00 Aliquota: 1% Durata: 90 gg Importo spesa: € 1.500,00 x 0,01 x 90 / 365 = € 3,70
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Giornate operative	Qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o della filiale interessata sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla Clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento sul sistema interbancario.
Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto che il cliente può utilizzare.
Sconfinamento	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Spese per acquisizione data certa	La data certa è un requisito richiesto al fine della certezza giuridica dell'esistenza e della collocazione temporale del documento su cui viene apposta; è richiesta ogni qualvolta vi sia la possibilità anche teorica di conflitto di "interessi" diversi, rendendo così opponibile nei confronti del terzo la scrittura.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le commissioni per la messa a disposizione delle somme. Nell'esempio di "quanto può costare il fido", il TAEG è stato calcolato assumendo che il credito abbia durata pari a tre mesi durante i quali l'affidamento di € 1.500,00 viene utilizzato per intero per tutta la durata e la



	periodicità di liquidazione sia trimestrale.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.
Tasso Effettivo Globale (TEG)	Indice di costo totale del credito a carico del consumatore. Fornisce gli elementi utili ad accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate presentano carattere usurario.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso di mora per interessi non corrisposti alla data di esigibilità	Tasso applicato sulle somme dovute dal cliente e non pagate in termine; tale tasso si applica anche sugli interessi debitori maturati, divenuti esigibili e non pagati in termine.